

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4459

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LETTIERI e FINOCCHIARO

Presentata il 13 ottobre 1967

Norme integrative alla legge 24 ottobre 1966, n. 932, concernenti gli insegnanti di educazione fisica, compresi negli elenchi speciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a perfezionare l'applicazione della legge 24 ottobre 1966, n. 932, eliminando quegli inconvenienti che si sono verificati nella attuazione della stessa, con lo svolgimento del primo anno accademico dei corsi speciali, istituiti a norma della medesima legge n. 932, presso gli ISEF statali o pareggiati.

I corsi speciali ai sensi della legge 932, se da un lato presentano certe caratteristiche che vengono incontro alle esigenze degli insegnanti di educazione fisica già appartenenti agli elenchi speciali, beneficiari del provvedimento stesso (esonero dalla frequenza delle lezioni teoriche, sessioni speciali di esami, esercitazioni tecnico-pratiche durante le vacanze estive ecc.), purtuttavia presentano alcune lacune di non lieve momento. Esse sono originate sia dal fatto che i benefici della legge sono rigidamente limitati ad un triennio, sia dalla constatazione che per molti aspetti della materia si è preferito far riferimento agli statuti degli ISEF.

Si verifica così che le insegnanti gestanti, come gli insegnanti chiamati ad assolvere gli obblighi di leva e tutti coloro che ne fossero fisicamente o legalmente impediti da motivi validi e documentabili, perdendo le esercita-

zioni pratiche estive o una sessione di esami, verrebbero ad essere privati dei benefici previsti dalla legge stessa. Così pure, si rende necessario uniformare gli orari delle predette esercitazioni ad evitare sperequazioni da istituto ad istituto, tenendo presente l'età media dei candidati.

E ancora, considerando che gli allievi di detti corsi speciali sono insegnanti in servizio, occorre definire taluni aspetti della loro posizione durante i corsi, attribuendo loro, fin dal primo anno (come prevede la legge n. 932), la qualifica di « supplenti annuali ».

Infine, esigenze familiari e di servizio debbono far sì che sia autorizzato il trasferimento — non previsto dalla legge — da un ISEF all'altro.

Onorevoli colleghi! La proposta di legge che sottoponiamo al vostra sereno giudizio, riteniamo, meriti responsabili determinazioni per perfezionare e semplificare l'applicazione di una precedente legge, intesa a portare ordine in un settore di tanta importanza. I formulati suggerimenti, dettati dall'esperienza e sempre nello spirito della originaria legge n. 932, costituiranno, ne siamo certi, un ulteriore passo avanti verso la normalizzazione della scuola e premieranno la buona volontà e i sacrifici di una valorosa categoria di insegnanti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I corsi triennali di educazione fisica istituiti con legge 24 ottobre 1966, n. 932 riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31 della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 saranno prorogati fino all'anno scolastico 1969-70 incluso, limitatamente a coloro che non abbiano potuto frequentare le lezioni tecnico-pratiche a causa del servizio obbligatorio di leva, per motivo di gravidanza e puerperio oppure per aver contratto nel triennio avente inizio dall'anno accademico 1966-67 malattie debitamente accertate dalla commissione medica dell'istituto presso il quale gli insegnanti di educazione fisica risultano iscritti.

ART. 2.

Le esercitazioni tecnicopratiche si svolgeranno entro orari che debbono comportare un minimo ed un massimo non distanziati tanto da determinare una notevole differenza di aggravio tra gli iscritti ai diversi istituti.

Il Ministero della pubblica istruzione si riserva di approvare gli orari stessi introducendo gli opportuni temperamenti e le necessarie modifiche.

ART. 3.

Gli iscritti ai corsi speciali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, hanno facoltà di trasferire la propria iscrizione in altri istituti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4.

In deroga all'articolo 164 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 testo unico sull'istruzione universitaria e della legge 1° febbraio 1956, n. 34, gli iscritti ai corsi degli Istituti superiori di educazione fisica ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, possono sostenere nella sessione di febbraio più di due esami per il compimento del corso obbligatorio annuale di studi.

ART. 5.

Gli insegnanti che hanno frequentato le lezioni tecnico-pratiche e coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo 1 sono considerati, a far tempo dall'anno scolastico 1966-70, supplenti annuali a tutti gli effetti.

Gli insegnanti che non hanno frequentato le lezioni tecnico-pratiche obbligatorie e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, non hanno diritto ai benefici di cui al comma precedente.

ART. 6.

In deroga all'articolo 7 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, è concesso agli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 di conseguire il diploma di educazione fisica entro l'anno scolastico 1969-70.